

Legge 19 novembre 1984, n. 948 per la ratifica e l'esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontallera delle collettività e autorità territoriali.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

ART. 2

Piena e intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.

ART. 3

La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 è subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi e intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione.

In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici

ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ART. 4

Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.

*La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri è di 25 km dalla frontiera.**

Qualora il confine fra Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.

ART. 5

Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che può all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.

ART. 6

Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.

* In deroga a tale norma, l'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, sottoscritto a Vienna il 27 gennaio 1993, cita espressamente la Provincia Autonoma di Trento fra le collettività o autorità territoriali abilitate a concludere accordi di collaborazione transfrontaliera.